



COMUNE DI SENNORI
PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE N. 15
in data: 23/02/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA.

OGGETTO :	APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC-IMU 2017.
------------------	-------------------------------------

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventitre** del mese di **Febbraio** alle ore **15:00** Solita sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini di legge.

All' appello risultano:

SATTA MARIO	P	PIREDDA SALVATORE	P
LAMPIS ANTIOCO	P	LIGAS OTTAVIO	P
PAZZOLA MARIA ANTONIETTA	P	COSSU MELANIA	P
PORRU SALVATORE	P	PASCHINO MATTEUCCIA	P
CANU ANTONIO	P	NONNA FRANCESCA	P
SASSU NICOLA	P	DESINI ROBERTO	A
CORNALIS ELENA	P		
MANNU GIOVANNINO	P		
SATTA MARIO TONIO	P		
PIANA ANTONELLA	P		
LADINETTI MARIA	P		

Totale Presenti: 16

Totali Assenti: 1

Il Presidente LAMPIS ANTIOCO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale SPISSU FRANCESCA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1 comma 703 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (diritto di abitazione);
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO sempre l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono equiparare all'abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;

- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno;

VISTO l'art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016, "Proroga e definizione di termini", il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017;

CONSIDERATO che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (31 marzo 2017), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù:

- dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- e dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721, L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) che prevedeva:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

VISTA la legge di stabilità anno 2017 che riconferma la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI);

CONSIDERATO quindi che anche, nel 2017, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2016;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, e dalla Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) il quale stabilisce che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;*

VISTA la Legge di Stabilità 2016 al:

- a) *Comma 10 lettera b) "sconto" della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un immobile ad uso abitativo di proprietà nello stesso Comune:***
- "b) *al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta***

entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

b) Comma 13. Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli.

Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati, ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. *“comma 13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:*

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. “

c) Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria: *“comma 25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato.”*

d) Comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei **macchinari “imbullonati”;**

e) Commi 53 : riduzione del 25% di IMU per gli **immobili a canone concordato**. *“comma 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

«6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».

VISTO il suddetto comma 13 e vista la circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, i terreni ubicati nel Comune di Sennori dal 2016 sono esentati dal pagamento dell'IMU;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017;

ACQUISITI in argomento il parere di rito del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal Responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, letto d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n.267/2000;

DATO ATTO CHE con il rilascio dei pareri di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/07/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica comunale IUC successivamente modificato con delibera di Consiglio n. 31 del 29/05/2015;

VISTO la bozza del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2017;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

UDITI i seguenti interventi:

L'assessora Ladinetti relaziona sull'imposta precisando a quali soggetti si applica, precisa quali escluse come l'Imu agricola che non si applica al territorio di Sennori. Precisa che il legislatore non consente aumenti di aliquote. Non si aumentano aliquote.

La consigliera Paschino: l'assessora dice che rimangono invariate ma non c'è niente di eroico in questo. E' un impegno doveroso per non aumentare la pressione fiscale. Mi risulta che la scelta di non applicare la TASI è stata fatta per compensare l'incremento dei costi appalti Tari che non hanno previsto neppure le agevolazioni dalle valorizzazioni. In commissione ho proposto di ridurre aliquote per seconde case con reddito isee basso. Non voto a favore perchè nessuno sforzo.

Il consigliere Porru: non è una gentile concessione dell'Amministrazione Comunale ma obbligo del legislatore con la finanziaria. E' insolita la procedura odierna perchè questi atti sono allegati al bilancio e invece vengono discussi in termini diversi dal bilancio di previsione. Ritengo necessario deliberare nella seduta in cui si approva il bilancio. E anche sostanziale non si può fare perchè nella delibera viene richiamata la bozza di bilancio che non è stata vista dal consiglio. E quindi non conosciamo il contenuto e non possiamo dire che rispettiamo gli equilibri. Il bilancio va visto nella sua interezza. Chiedo di annullare le delibere perchè non ci sono le condizioni per approvarle.

Consigliere Canu: il consigliere Porru ha anticipato alcune cose che volevo dire. Richiama il sindaco perchè è irrispettoso delle regole e della democrazia e garantire il ruolo di sindaco. Deve avere rispetto degli altri e delle cose che si dicono. Deve stare sereno e tranquillo e rispettoso dei ruoli di tutti. Le commissioni sono il luogo di approfondimento di conoscenza con il supporto della struttura. Noi non scendiamo a certi livelli. Intervendiamo per dire la nostra e tutti abbiamo da imparare. L'intervento e il punto lo faccio come meglio credo perchè si sente il sindaco borbottare sul mio conto. E' inusuale approvarla, per certi aspetti può avere una sua validità ma almeno sarebbe stato opportuno non richiamare la bozza di bilancio, che il consiglio non ha visto. Non siamo in grado di esprimerci, nel merito del provvedimento non entro perchè il tributo è invariato e concordo con l'assessore ma anche con i suggerimenti della consigliera Paschino.

L'assessore Satta richiama il consiglio a rispettare l'assise, certo la pressione sul sindaco è tanta, però certe cose che si dicono non fanno piacere al sindaco in primis, ecco perchè a volte esagera ma ritorna ad essere la persona seria e preparata che tutti conoscono. Evitiamo di dire certi termini perchè io in futuro mi rivolgerò alle sedi opportune. L'Imu non si aumenta e neppure la Tasi. L'anno scorso nel bilancio triennale si è confermato la tariffazione immutata per il triennio. Se prima avevamo tutto nella stessa seduta adesso lo facciamo prima ma i termini non cambiano. Gli sgravi sulle prime case si confermano, la Tari si applica a meno che non ci siano i servizi attivi. Ricordo che chi ha due case può fare un contratto di comodato ed equipararlo alla prima casa. Manteniamo aliquote base e nel bilancio nulla cambia.

Dichiarazioni di voto

La consigliera Cossu ribadisce che le commissioni sono necessarie e previste dalla legge nelle quali si ha un confronto. Proprio in quella sede sono state portate le proposte con adeguata motivazione. Il patrimonio non sempre rappresenta ricchezza. Il voto contrario è motivato dal fatto che la TARI deve sopperire alla mancata adozione della TASI per i servizi indivisibili. Come si può recuperare quelle risorse per garantire i servizi di manutenzione. La Tari sopperisce alla mancata applicazione della Tasi.

Il consigliere Porru: vorrei capire come fa il Revisore a dare un parere di regolarità posto che il bilancio si vede nella sua interezza. Siamo contrari perchè il consiglio non può esprimere un voto e deve essere riproposta dopo l'esame della bozza di bilancio. Perchè oggi andiamo ad approvare due delle tre imposte previste dalla IUC .

L'assessora Ladinetti precisa che in sede di commissione si devono esprimere le considerazioni.

Il consigliere Porru chiarisce di non essere stato invitato in commissione e di non sapere che c'era la commissione. È allucinante portare il provvedimento che non può essere portato in votazione senza preventivo esame bozza di bilancio. Si chiede di portare al prossimo consiglio con il bilancio.

La Dott.ssa Spissu precisa che gli atti di oggi sono corretti, posto che peraltro il mancato aumento di aliquote non influiscono, e proceduralmente ritiene più corretto approvarle prima del bilancio perchè proprio le decisioni di imposta determinano il gettito da iscrivere in bilancio. Si tratta di atti propedeutici perchè vanno deliberati a monte proprio per consentire l'iscrizione del gettito nel bilancio.

L'assessore Satta precisa che le aliquote Tari sono ancora all'esame degli uffici e solo per questo saranno portate in discussione successivamente. Per Imu e Tasi non cambia nessun importo e non incide sul bilancio perchè non ci sono aumenti. La Tasi non è in relazione con la Tari perchè quest'ultima è una tassa parametrata al costo del servizio reso ai cittadini .

Il consigliere Porru lascia l'aula per la votazione

Il Presidente pone in votazione l'argomento in esame;

Con n. 11 voti favorevoli, n. 2 contrari (Cossu e Paschino) e n. 2 astenuti (Nonna e Canu), espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 1) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017;
- 2) Di confermare per l'anno 2017 e sulla base delle ragioni in premessa esposte, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria:
 - aliquota di base 0,76 % (zero virgola settantasei per cento) per le aree fabbricabili, e gli altri fabbricati;
 - aliquota ridotta allo 0,4 % (zero virgola quattro per cento) per gli immobili adibiti ad abitazione principale (A1, A8 e A9) e relative pertinenze, se classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 3) Di confermare per l'anno 2017 le detrazioni previste dal legislatore:
 - per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A1, A8 e A9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, è soppressa la maggior detrazione per figli conviventi minori di 26 anni;
- 4) Di considerare per l'anno 2017 direttamente adibite ad abitazione principale:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
 - una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- 5) Di esentare per l'anno 2017 i terreni agricoli ubicati nel Comune di Sennori, come sancito dal comma 13 della Legge n. 208 del 2015;
- 6) Di concedere il comodato gratuito a parenti secondo i criteri stabiliti dal comma 10 della Legge di Stabilità 2016;
- 7) Di ridurre l'imposta al 25% per gli immobili locati con contratto concordato, comma 53 della Legge di Stabilità;
- 8) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento e alla normativa vigente;
- 9) Di inviare la presente deliberazione, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico;
- 10) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 11 voti favorevoli, n. 2 contrari (Cossu e Paschino) e n. 2 astenuti (Nonna e Canu), espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Per ciò che non è stato riportato nel presente verbale, si rimanda all'integrale registrazione audio video, depositata presso il Server Web e consultabile da chiunque attraverso il portale istituzionale dell'Ente e custodita presso il server della Società CEDAT 85.

Parere Favorevole

In ordine alla sola regolarità tecnica.
(art. 49, D.Lgs. 267/2000)

Il Responsabile

F.to Dr.ssa Nicolina Cattari

13/02/2017

Parere Favorevole

In ordine alla sola regolarità contabile.
(art. 49, D.Lgs. 267/2000)

Il Responsabile Servizi Finanziari

F.to Dr.ssa Nicolina Cattari

13/02/2017

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

Il Presidente

F.to Lampis Antioco

Il Segretario Generale

F.to Spissu Francesca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Su attestazione del messo comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000.

Reg. N. 316.

Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n.267/2000.

Sennori, 16/03/2017

Il Messo Comunale

F.to Brau Gian Franco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.lgs. n. 267/2000.

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000

Sennori, 23/02/2017

Il Messo Comunale

F.to Brau Gian Franco

Il Segretario Generale

F.to Spissu Francesca

COMUNE DI SENNORI

PROVINCIA DI SASSARI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 01/2017 Data 13/02/2017	OGGETTO: Parere sulle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale aventi ad oggetto: <i>Approvazione aliquote IMU, - TASI per l'anno 2017.</i>
---	--

L'anno 2017, il giorno 13, del mese di febbraio, alle ore 13.00, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "Approvazione aliquote IMU e TASI per l'anno 2017;

Viste la proposte di deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'approvazione delle aliquote IMU e TASI per l'anno 2016, comunicata in data 13/02/2017;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000, dai competenti Responsabili;

Vista la documentazione allegata acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento dell'imposta unica comunale (IUC) alla data odierna;

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE sulle proposte di deliberazione in oggetto

Sassari, 13 febbraio 2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE DEI CONTI

Rag. Nicola Navarre

